CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 22 luglio 1997, n. 8.

Trasferimento alle regioni del nulla-osta per l'importazione di materiale sementiero proveniente da Paesi terzi. Decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 34091.

> Agli assessorati agricoltura delle regioni e delle province autonome

> Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti

> Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana agricoltori

Alla Confederazione prodottori agricoli

Alla Confedrazione cooperative italiane

Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue

All'Associazione generale cooperative agricole

All'Ente nazionale risi

All'Ente nazionale sementi elette

All'Unione nazionale delle ACLI consorzio coop. agricole

All'Assoseme - Associazione italiana costitutori

All'AS.SE.ME.- Associazione sementieri mediterranei

All'A.I.S. - Associazione nazionale produttori e operatori sementi e costitutori razze veget.

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane

Ai Servizi fitosanitari regionali

Alla Direzione delle politiche comunitarie ed internazionali

- All'Ispettorato centrale repressione frodi

1. Norme generali.

a) Le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 34091 del 4 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1º luglio 1997, concernente il trasferimento alle regioni del nulla-osta per l'importazione di materiale sementiero, riguardano esclusivamente l'importazione di materiali sementieri provenienti da Paesi terzi nel rispetto degli articoli 16 e 40 della legge n. 1096/1971, dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1978, e loro successive modifiche ed integrazioni.

b) I materiali sementieri provenienti da Paesi terzi possono essere importati esclusivamente dall'importatore che per l'esercizio della sua attività sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, attualmente rilasciata dalle competenti autorità regionali nelle regioni a statuto ordinario (artticoli 1 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) e dal prefetto, nelle regioni a statuto speciale.

Le ditte in possesso della licenza per l'esercizio dell'attività sementiera (art. 2 della legge 1096/1971 possono importare solo sementi in confezioni originali sigillate rispondenti a tutti i requisiti stabiliti per la libera commercializzazione nel territorio nazionale attraverso tutti i punti esterni indicati nell'allegato VIII, punto 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

 c) L'importatore in possesso della licenza di cui al comma b) può importare sementi:

che necessitano di particolari trattamenti o lavorazionie della definitiva certificazione prima della loro immissione in commercio in Italia (sementi non definitivamente certificate, sementi riconoscibili unicamente per la specie);

sementi importate in via temporanea, che devono essere selezionate e confezionate per la loro riesportazione nei Paesi terzi.

- d) L'importatore all'atto della domanda di rilascio del nulla-osta deve dichiarare, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 4 giugno 1997 n. 34091, utilizzando un modulo conforme all'allegato 3, che le sementi delle specie che intende importare rispondano ai requisiti previsti dalle norme in vigore ai fini della loro commercializzazione.
- e) L'ufficio regionale competente ai sensi dell'art. 1, comma 1, prima di rilasciare i nulla osta può accertare che:

l'importatore sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore per l'esercizio della sua attività;

i prodotti sementieri di cui si chiede il nulla-osta d'importazione appartengano a varietà iscritte nei registri di varietà nazionali o nel catalogo comune europeo.

f) Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 4 giugno 1997 sopracitato l'amministrazione regionale competente per territorio convalida i nulla osta, ai fini della presentazione alla dogana competente, previa verifica della conformità dei cartellini, nel caso che i prodotti sementieri appartengano alle categorie «sementi di base» (eventualmente di pre-base e sementi «certificate» e come tali ufficialmente certificate.

- g) Per le specie Hedysarum coronarium L. (Sulla), Onobrychis vicivifolia Scop. (Lupinella e Trigonella foenum - graecum L. (Fieno greco) è ammessa anche l'importazione ai fini della commercializzazione delle relative sementi appartenenti alla categoria «sementi commerciali» e certificate come tali.
- h) I prodotti sementieri devono provenire da Paesi che siano riconosciuti equivalenti con le norme dell'Unione europea per quanto attiene le ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in Paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi ai sensi della decisione del Consiglio del 29 novembre 1995, n. 95/514/CE, modificata dalla decisione del Consiglio n. 96/217/CE del 8 marzo 1996.

In questo caso le confezioni devono essere contrassegnate con il cartellino ufficiale di cui all'allegato V del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. In tale cartellino devono essere riportate fra l'altro le informazioni riguardanti eventuali trattamenti chimici (nonché il principio attivo) ai quali sono state eventualmente sottoposte le sementi.

i) I nulla osta possono essere presentati in uno qualunque dei punti di entrata elencati al punto 1 dell'allegato VIII del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, ad eccezione di quelli che si riferiscono a specie elencate nell'allegato V, parte B, di detto decreto, nel quale caso devono essere presenati nel primo punto di entrata.

2. Sementi ortive.

Per quanto riguarda le sementi ortive, allo stato attuale, il Consiglio dell'Unione europea non ha ancora adottato alcuna decisione in merito all'equivalenza dei sistemi di controllo e certificazione delle sementi raccolte e condizionate nei Paesi terzi.

Pertanto le sementi ortive prodotte in detti Paesi, anche se si presentano imballate e contrassegnate in conformità al sistema O.C.S.E. per il controllo delle sementi di ortaggi destinate al commercio internazionale non possono essere commercializzate in Italia negli imballaggi e con i cartellini originali.

Per quanto sopra le sementi provenienti da Paesi terzi potranno essere introdotte in Italia, al fine del loro condizionamento e qualificazione nella categoria «sementi standard» soltanto da imprese titolari della licenza per l'esercizio dell'attività sementiera di cui all'art. 2 della legge 1096/1971.

La confezionatura, cartellinatura e commercializzazione in Italia delle sementi ortive, sono effettuate sotto la responsabilità del produttore italiano il quale risponde interamente della qualità del prodotto.

Tali sementi sono considerate, pertanto, di produzione nazionale per cui il produttore è tenuto all'osservanza delle norme di cui all'art. 15 della legge n. 195/1976 e al decreto ministeriale 19 marzo 1993.

3. Importazione temporanea.

I prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti per la loro importazione ai fini della commercializzazione in Italia, possono essere ammessi all'importazione temporanea per essere selezionati, depurati dalle scorie, condizionati e confezionati per la loro riesportazione nei Paesi terzi.

Le sementi delle specie elencate nell'allegato 1 del decreto ministeriale 4 giugno 1997 sopracitato, che:

appartengano a varietà non iscritte nel registro nazionale o nel catalogo europeo;

non siano ufficialmente certificate;

provengano da Paesi terzi non equivalenti;

possono essere ammesse all'importazione temporanea.

Detta importazione temporanea non è tuttavia ammessa per i prodotti sementieri che sono sprovvisti di certificazione fitosanitaria di cui vige l'obbligo ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

4. Disposizioni fitosanitarie.

In ordine ai requisiti fitosanitari dei prodotti importati, si applicano le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali contenute nel decreto ministeriale 31gennaio 1996, e successive modifiche, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Si pregano le associazioni e gli uffici in indirizzo di dare la massima divulgazione alla presente circolare, raccomandando agli interessati il rispetto dele disposizioni in essa contenute.

I servizi competenti di questo Ministero restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Il Ministro: Pinto

Registrata alla Corte dei conti il 5 agosto 1997 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 238

97A8054